

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:			
PRESIDENTE	900		
Proposte di legge (Discussione):			
D'AMBROSIO ed altri e senatore BRASCHI: Concessione di una pensione alla si- gnora Vydia Morici, vedova di Giu- seppe Donati. (<i>Modificata dal Senato</i>). (1077-B);			
Senatore MERLIN ANGELINA: Concessione di una pensione a Isabella Matteotti, figlia del Martire. (<i>Approvata dal Se- nato</i>). (1673);			
Proposta di legge (Rinvio della discussione):			
ZACCAGNINI e REPOSSI: Concessione di aumento della pensione straordinaria a ciascuna delle figlie del Generale Ricciotti Garibaldi, Rosa ed Annita Italia. (1582)	900		
PRESIDENTE	900, 902, 903, 904		
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	900, 903, 904		
SALIZZONI, <i>Relatore</i>	902, 903		
WALTER	902, 903		
PIERACCINI	903		
Bozzi, <i>Sottosegretario di Stato per le fi- nanze</i>	904		
Proposta di legge (Discussione):			
STORCHI: Modifiche al decreto presiden- ziale 25 giugno 1953, n. 492, concer- nente nuove norme sulla imposta di bollo. (120)	904		
PRESIDENTE	904, 905, 906		
SALIZZONI, <i>Relatore</i>	904, 905		
DUGONI	905		
		ROSINI	905
		Bozzi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	905
		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
		CACCIATORE: Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro. (35)	906
		PRESIDENTE	906, 907
		ROSINI, <i>Relatore</i>	906
		Bozzi, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	906
		GEREMIA	907
		Proposta di legge (Seguito della discussione):	
		MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni al- l'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, a favore degli insegnanti ele- mentari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni. (<i>Urgenza</i>). (1031)	907
		PRESIDENTE	907, 908, 909, 910
		GEREMIA, <i>Relatore</i>	907, 908, 909
		DUGONI	908
		SCIORILLI BORRELLI	909
		ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	910
		Proposta di legge (Discussione):	
		Senatori MERLIN ANGELINA ed altri: Equi- parazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale. (<i>Approvata dalla V Commissione per- manente del Senato</i>). (1668)	910
		PRESIDENTE	910, 911, 912
		GENNAI TONIETTI ERISIA, <i>Relatore</i>	910, 911, 912
		RAFFAELLI	911, 912
		GHISLANDI	912
		ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	912

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1955

La seduta comincia alle 9.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta, per l'esame della proposta di legge n. 1031, il deputato Sciorilli Borrelli.

Discussione delle proposte di legge: D'Ambrosio ed altri e senatore Braschi: Concessione di una pensione alla signora Vydia Morici, vedova di Giuseppe Donati. (Modificata dal Senato). (1077-B); Senatore Merlin Angelina: Concessione di una pensione a Isabella Matteotti, figlia del Martire. (Approvata dal Senato). (1673). — Rinvio della discussione della proposta di legge Zaccagnini e Repossi: Concessione di aumento della pensione straordinaria a ciascuna delle figlie del Generale Ricciotti Garibaldi, Rosa e Annita Italia. (1582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di tre proposte di legge: la prima di iniziativa dei deputati D'Ambrosio, Galati, Cappi, Pella, Scoca, Gonella, Martino Edoardo, Melloni, Moro, Spataro, Andreotti, Franceschini Francesco, Fabriani, Trabucchi, Ferreri Pietro, Bartole, Roselli, Nenni Pietro e del senatore Braschi: « Concessione di una pensione alla signora Vydia Morici, vedova di Giuseppe Donati » (1077-B); la seconda di iniziativa del senatore Merlin Angelina: « Concessione di una pensione a Isabella Matteotti, figlia del Martire ». (1673), e la terza di iniziativa dei deputati Zaccagnini e Repossi; « Concessione di aumento di pensione straordinaria a ciascuna delle figlie del Generale Ricciotti Garibaldi, Rosa ed Annita Italia ». (1582).

La prima e la terza concernono la concessione di nuove pensioni. Come i colleghi ricordano, la nostra Commissione approvò la proposta di legge per la concessione di una pensione alla vedova di Giuseppe Donati, signora Vydia Morici, fissandone l'ammontare nella misura di 240 mila lire annue, a decorrere dal 1° luglio 1953. Il Senato ha modificato la decorrenza, portandola al 1° luglio 1954 e ha aumentato l'ammontare a 360 mila lire. La proposta di legge ritorna perciò al nostro esame.

Per quanto riguarda la pensione a Isabella Matteotti, figlia del Martire, secondo la proposta Merlin, la decorrenza viene fissata dal 1° luglio 1954 e l'ammontare in lire 360 mila annue.

La proposta Zaccagnini e Repossi riguarda invece l'adeguamento della pensione a favore delle figlie del generale Ricciotti Garibaldi, Rosa e Annita. In una precedente seduta, quella del 30 settembre di questo anno, allorché discutemmo la proposta di legge per la concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole De Gasperi, fummo d'accordo che era necessario procedere ad un adeguamento di tutte le pensioni concesse con leggi speciali, attraverso un provvedimento di carattere generale.

Per quanto riguarda la concessione di nuove pensioni, credo che sarebbe opportuno non ritardare la loro approvazione, salvo poi a rivederne l'ammontare in sede di adeguamento generale, che, a mio avviso, dovrebbe essere oggetto di una proposta di legge, perché queste pensioni sono state generalmente concesse su proposte d'iniziativa parlamentare.

Ad ogni modo do la parola al sottosegretario onorevole Arcaini, perché ci dia notizie e chiarimenti sulle pensioni speciali finora concesse.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nessuna difficoltà da parte del Governo, perché la Commissione abbia a deliberare sulla concessione delle pensioni nuove, oggetto delle proposte di legge D'Ambrosio e Merlin.

Per quanto riguarda la situazione generale delle pensioni straordinarie a carico dello Stato, in relazione al voto unanime che è stato espresso in questa Commissione nella seduta del 30 settembre a proposito della pensione alla vedova di Alcide De Gasperi, sono ora in grado di dare lettura dell'elenco delle pensioni che sono in atto al 1° ottobre 1955, con le somme che sono state assegnate ai singoli beneficiari e il tempo a cui risale la concessione.

Si tratta di un complesso di 48 pensioni, concesse a congiunti di eroi e di martiri, di benemeriti della cultura, e per segnalati servizi resi all'amministrazione dello Stato.

La prima pensione risale al 1882, aggiornata con legge del 1946, e riguarda Clelia Garibaldi, figlia di Giuseppe Garibaldi. L'ammontare complessivo, a seguito del decreto-legge del 1946, era di lire 300.000.

Poi abbiamo la pensione concessa a Canzio Annita, Canzio Garibalda e Canzio Carlotta,

orfane di Teresita Garibaldi e del generale Stefano Canzio, tutte e tre viventi. La pensione fu concessa con legge del 15 febbraio 1903 e il suo ammontare è di lire 63.750 per ciascuna delle aventi diritto. Successivamente questa pensione fu completata con un assegno di benemerenda politica, a carico del Ministero dell'interno.

Poi abbiamo la pensione concessa nel 1907 per l'ammontare di 63.000 lire annue alla signora Elena Campanelli, vedova del professore Giuseppe Rossi, libero docente universitario ucciso nell'esercizio delle sue funzioni.

Alla signora Bittanti Ernesta, vedova di Cesare Battisti, sono stati concessi, nel 1916, 1921 e 1947, tre assegni di pensione per complessive lire 279.250.

Anche alla signora Steffé Caterina, vedova di Nazario Sauro, sono stati concessi tre assegni di pensione, nel 1916, 1921 e 1947, per lire 279.250 complessive.

Alla signora Rizzati Teresita, vedova di Cesare Abba, è stata concessa nel 1910 una pensione di 90 mila lire annue.

Alla signora Enrica Paccazotti, madre di Filippo e Ubaldo Corridoni, è stata concessa nel 1923 una pensione di lire 66.000.

Alla signora Bugliovaz Lidia, vedova di Francesco Rismondo, sono stati concessi, nel 1916, 1923 e 1949, tre assegni di pensione per complessive lire 279.250.

A Rossi Maccione Pietro e Adele, genitori di Aldo Rossi, motorista della marina, caduto a Spalato, è stata concessa nel 1923 una pensione di lire 61.500.

Alla signora Tedeschi Maria, vedova del generale Carlo Caneva, è stata concessa nel 1925 una pensione di lire 64.000.

Alla signora Pizzigoni Calvi Clelia, madre di quattro ufficiali, di cui due morti in guerra, è stata concessa nel 1925 una pensione di lire 66.000.

Alla signora Pironti Carolina, figlia del patriotta napoletano Michele Pironti, è stata concessa nel 1925 una pensione di lire 80.000.

Alla signora Mercuri Emma, vedova del professore Celso Ulpiani, è stata concessa nel 1926 una pensione di lire 66.000.

A Primerano Bianca, orfana del tenente generale Domenico Primerano, è stata concessa nel 1927 una pensione di lire 80.000.

A Corsi Maria, orfana del tenente generale Carlo Corsi, è stata concessa nel 1927 una pensione di lire 64.500.

Alla signora Pascoli Giulia, vedova del militare austro-ungarico Tonini Giovanni da Valfloriana, fucilato durante la guerra per

aver manifestato la sua fede italiana, è stata concessa una pensione di lire 62.000 nel 1927.

Alla signora Bonnet Elena, vedova di Carlo Nardini, regio viceconsole, è stata concessa nel 1928 una pensione di lire 90.000.

A Della Noce Bianca Valen, infermiera della Croce Rossa durante la guerra 1915-18, è stata concessa nel 1928 una pensione di lire 66.000.

Alla signora Balbi marchesa Maria Giovanna, vedova del conte Luigi Cadorna, Maresciallo d'Italia, è stata concessa nel 1929 una pensione di lire 250.000.

Alla signora Forsgreen vedova Malmgreen Anna Luisa, madre del professore Fin Malmgreen, morto nella spedizione polare della aeronave *Italia*, è stata concessa nel 1929 una pensione di duemila corone svedesi.

Alla signora Siroteovich Maddalena, madre vedova di Vucassovich Riccardo, legionario zarantino morto nel 1921, è stata concessa nel 1934 una pensione di lire 63.600.

Alla signora Crispi Giuseppina, vedova Bonanno principessa di Linguaglossa, figlia di Francesco Crispi, è stata concessa nel 1936 una pensione di lire 144.000.

Alla signora Cernak Alice, vedova del capitano di corvetta Perducchi Enrico, pioniere africano, è stata concessa nel 1938 una pensione di 120.000 lire.

Alla signora Dusevich Nicolina, vedova Fabris, è stata concessa nel 1938 una pensione di lire 80.000.

Alla signora Marconi Degna in Paresci, figlia di Guglielmo Marconi, è stata concessa nel 1941 una pensione di lire 240.000.

A Marconi Gioia, figlia di Guglielmo Marconi, è stata concessa nel 1947 una pensione di lire 240.000.

Alla signora Morosini Lavinia, vedova del Maresciallo d'Italia Guglielmo Pecori Giraldi, è stata concessa nel 1941 una pensione di lire 240.000.

Alla signora Marconi Cristina Dezzi Scali, vedova di Guglielmo Marconi, è stata concessa nel 1942 una pensione di lire 300.000.

A Garibaldi Rosa, figlia del generale Ricciotti Garibaldi e a Garibaldi Annita Italia, figlia anch'essa del generale Ricciotti Garibaldi, sono state concesse, a ciascuna, nel 1942 e nel 1948, pensioni per l'ammontare di lire 310.000.

Alla signora Sanguinetti Tisbe, vedova di Marcello Soleri, è stata concessa nel 1946 una pensione di lire 300.000.

Alla signora Laura Del Vecchio, vedova di Roberto Bracco, è stata concessa nel 1946 una pensione di lire 240.000.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1955

Alla signora Caggianesi Caterina, vedova di Bruno Buoizzi, è stata concessa nel 1948 e nel 1954 una pensione di lire 240.000.

Alla signora Dematteis Amalia, vedova del colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo è stata concessa nel 1948 e nel 1954 una pensione di lire 240.000.

Alla signora Biscossi Mercedes, vedova del generale Simone Simoni, è stata concessa nel 1948 e nel 1954 una pensione di lire 240.000.

Alla signora Angelini Caterina, vedova di Antonio Pacinotti, è stata concessa nel 1948 una pensione di lire 180.000.

Alla signora Crovatto Maria, vedova dell'onorevole Achille Grandi, è stata concessa nel 1949 e nel 1954 una pensione di lire 240.000.

Alla signora Funaro Vera, vedova dell'onorevole Giuseppe Emanuele Modighiani, è stata concessa nel 1949 una pensione di lire 240.000.

A Gobetti Giuseppe, padre di Pietro Gobetti, è stata concessa nel 1949 una pensione di lire 240.000.

Alla signora Castellani Castellina, vedova del colonnello Giovanni Frignani, è stata concessa nel 1949 e nel 1954 una pensione di lire 240.000.

Ad Aurora ed Elvezia Ghisleri, figlie di Arcangelo Ghisleri, sono state concesse nel 1949 pensioni per lire 180.000 ciascuna.

Alla signora Ida Lorenzoni, vedova del professor Giovanni Lorenzoni, è stata concessa nel 1950 una pensione di lire 240.000.

Alla signora Fasano Sofia, vedova dell'onorevole Oddino Morgari, è stata concessa nel 1950 una pensione di lire 240.000.

Alla signora Kuhn Eva, vedova dell'onorevole Giovanni Amendola, è stata concessa nel 1950 una pensione di lire 260.000.

Alla signora Fanfoni Iva, vedova del senatore Giuseppe Rossi, è stata concessa nel 1950 una pensione di lire 240.000.

Queste sono le pensioni che vengono corrisposte in questo momento. Le pensioni che superano le 200.000 lire annue hanno cominciato ad essere erogate nel 1941. Le date in cui le pensioni sono state concesse, le persone e le cifre dicono da loro stesse lo spirito con cui lo Stato è andato incontro a queste situazioni. Evidentemente, se confrontiamo le cifre accordate nel 1903, in lire 63.000, con quelle ultimamente accordate — la più alta è quella della vedova dell'onorevole Giovanni Amendola — vediamo come le somme meritano veramente di essere maggiorate, anche se non possiamo operare una rivalutazione pari alla svalutazione della moneta. Si tratta soltanto di una cinquantina

di pensioni, per cui il problema finanziario non costituisce un ostacolo enorme.

Per quanto riguarda le proposte di legge in esame, mi rimetto a quello che farà la Commissione, assicurando la collaborazione del Governo perché questo problema sia risolto.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole sottosegretario per essere stato così esauriente e preciso nella sua esposizione.

Ora vorrei innanzi tutto sapere se la Commissione approva la mia proposta di esaminare subito le due proposte di legge relative a nuove pensioni, in modo che esse abbiano al più presto corso e gli interessati possano riscuotere gli arretrati. Queste pensioni sarebbero, poi, comprese nel provvedimento generale di adeguamento.

SALIZZONI, *Relatore*. Sono d'accordo con la proposta del Presidente.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, cominciamo dalla proposta di legge n. 1077-B, di iniziativa dei deputati D'Ambrosio ed altri e del senatore Braschi, relativa alla pensione alla signora Vydia Morici, vedova di Giuseppe Donati.

Prego l'onorevole Salizzoni, relatore, di riferire sulle modifiche introdotte dal Senato.

SALIZZONI, *Relatore*. Propongo alla Commissione di approvare la proposta di legge nel testo del Senato, che è stato già illustrato, nella sua sostanza, dal Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle modifiche del Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli nel testo del Senato.

ART. 1.

È concessa una pensione annua di lire 360.000 alla signora Vydia Morici, vedova di Giuseppe Donati, finché dura lo stato di vedovanza, a partire dal 1° luglio 1954.

La pensione di cui al precedente comma è cumulabile con gli altri assegni eventualmente spettanti all'interessata a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

WALTER. Non mi pare chiaro, nel secondo comma, quali siano le pensioni per le quali vengono richiamate le norme vigenti.

PRESIDENTE. Il richiamo poteva anche omettersi, perché s'intende che restano ferme le disposizioni generali sulle pensioni, le quali non sono cumulabili, a meno che si tratti di pensioni di guerra.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1955

Passiamo all'articolo 2

« Alla spesa di cui al precedente articolo 1 si farà fronte con la disponibilità del capitolo 666 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

WALTER. A che cosa si riferisce il capitolo 666 ?

PRESIDENTE. È il capitolo delle pensioni speciali. Ci possiamo avvalere dell'esercizio 1954-55, in base alla legge che consente l'utilizzazione delle somme impegnate ma non spese. Il secondo comma poteva anche essere omissivo.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Passiamo alla proposta di legge n. 1673, di iniziativa del senatore Merlin Angelina.

Prego il relatore, onorevole Salizzoni, di riferire.

SALIZZONI, *Relatore*. Anche questo provvedimento è già stato sommariamente illustrato dal Presidente. Non ho che da proporre l'approvazione senza modificazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È concessa una pensione annua di lire 360.000 alla signorina Isabella Matteotti, orfana del Martire Giacomo Matteotti, finché nubile, a partire dal 1° luglio 1954.

La pensione di cui al precedente comma è cumulabile con gli altri assegni eventualmente spettanti all'interessata a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1 si provvederà con le disponibilità del capitolo 666 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Abbiamo, ora, la proposta di legge n. 1582 di iniziativa dei deputati Zaccagnini e Repossi, che riguarda l'adeguamento della pensione a ciascuna delle figlie del generale Ricciotti Garibaldi. Queste, come abbiamo visto, sono già comprese nell'elenco che ci ha letto l'onorevole sottosegretario.

Potremmo rinviare senz'altro questa proposta di legge al provvedimento generale. Però, mi corre l'obbligo di ricordare che le figlie di Ricciotti Garibaldi si trovano in pessime condizioni economiche.

WALTER. Siccome abbiamo all'ordine del giorno questa proposta di legge, potremmo senz'altro provvedere, salvo a concertare tra i capi-gruppo il provvedimento generale in un secondo tempo.

PRESIDENTE. L'aumento proposto dai colleghi Zaccagnini e Repossi avrebbe il valore di determinare la somma a cui adeguare poi le altre pensioni.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In otto o dieci giorni si potrebbe varare la proposta di legge di carattere generale.

PIERACCINI. Io dubito che in otto o dieci giorni si possa fare la nuova legge; ci vorrà almeno un mese. Date le condizioni delle figlie di Ricciotti Garibaldi, potremmo intanto provvedere all'aumento, senza farle attendere altro tempo.

PRESIDENTE. La proposta di legge vorrebbe portare l'assegno a 500.000 lire annue. Però, bisogna tenere presente che le signore Garibaldi hanno anche altri assegni. Quindi, dovremmo abolire le altre concessioni.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli assegni per benemerita politica riguardano, come ho detto, le figlie di Teresita Garibaldi e del generale Canzio; non riguardano Rosa e Annita Italia Garibaldi. Queste percepiscono ciascuna 310.000 lire all'anno, senza altri assegni.

Poiché abbiamo sul tappeto, con l'adesione del Governo, la proposta di migliorare tutte le pensioni, potrebbe farsi a meno di adeguare fin d'ora queste due pensioni.

PIERACCINI. La logica darebbe ragione all'onorevole sottosegretario, se non vi fosse la circostanza che le figlie di Ricciotti Gari-

baldi sono praticamente in condizioni di miseria.

PRESIDENTE. Abbiamo una difficoltà di carattere finanziario. Secondo la proposta di legge, alla spesa si dovrebbe far fronte mediante riduzione del capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, che riguarda le spese impreviste. Invece, noi dovremmo far leva sul capitolo specifico di queste pensioni speciali. Potremmo, quindi, deciderci per un rinvio. Se non vi sono osservazioni, così può restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

Così sarebbe terminato il nostro compito odierno; sarebbe, però, opportuno delibare anche la questione di carattere generale. Queste pensioni sono state concesse in base a proposte d'iniziativa parlamentare; ci potrebbe, quindi, essere un accordo tra i capi gruppo per presentare una proposta di legge complessiva di adeguamento.

L'altro punto da esaminare è quello dell'ammontare. Le pensioni speciali in atto sono circa 50, come ha detto il sottosegretario. Non si tratta, quindi, di un onere rilevante. Ora, anche senza attenersi al parametro della svalutazione della moneta, la cifra di adeguamento a cui potremmo avvicinarci potrebbe essere quella di 500.000 o 600.000 lire annue. Prego l'onorevole sottosegretario di dirci se si può arrivare a 600.000 lire.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho difficoltà a considerare la proposta. Queste pensioni hanno un carattere così particolare che è giusto abbiano una certa consistenza.

PRESIDENTE. Allora incarichiamo il relatore, onorevole Salizzoni, di preparare la nuova proposta di legge, che potrebbe essere sottoscritta da tutta la Commissione.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Queste pensioni speciali vengono fatte con legge, perchè non c'è un titolo *ad hoc* nella legislazione vigente. Ora ho l'impressione che, standardizzandole, si venga un po' a svalutarle nella loro particolare essenza.

PRESIDENTE. Si vedranno una per una.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Allora facciamo una rivalutazione di quelle esistenti, ma non creiamo una legge generale.

PRESIDENTE. Naturalmente, il provvedimento avrà il carattere di adeguamento monetario delle pensioni già concesse, il cui titolo risiede nelle singole leggi di concessione. Non avrà, cioè, il carattere di norma istitutiva.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Storchi: Modifiche al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo. (120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Storchi: Modifiche al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sulla imposta di bollo.

Il relatore, onorevole Salizzoni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SALIZZONI, *Relatore*. In base al primo comma dell'articolo 47 del decreto presidenziale 25 giugno 1953 n. 492, le esenzioni tributarie concesse ai lavoratori in tutte le materie della previdenza sociale sono venute a cessare col 31 dicembre 1954. Con questa disposizione e da questa data è venuto a trovarsi in una particolare situazione tutto ciò che si riferisce alla materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari, che finora avevano sempre ottenuto l'esenzione fiscale. Per ovviare all'inconveniente, l'onorevole Storchi ha presentato una proposta di legge di proroga dell'esenzione suddetta.

Però presi accordi col Ministero delle finanze, lo stesso onorevole Storchi ha modificato la originaria proposta in un'altra, che limita la proroga al 31 dicembre 1958, per ragioni di opportunità.

Credo che potremmo aderire alla nuova formula, sulla quale il relatore è d'accordo.

Contemporaneamente vi sono state pressioni da parte di parecchi interessati, con accordi intervenuti anche col Ministero delle finanze, perchè alla proposta di legge Storchi venisse aggiunto un articolo nel senso di concedere l'esenzione dalle tasse di bollo non solo in materia di assicurazioni sociali e assegni familiari, ma anche per quanto riguarda sequestri, pignoramenti e cessioni di stipendio degli impiegati dello Stato.

Mi pare che di questa aggiunta si dovrebbe tenere una particolare considerazione, perchè si tratta di lavoratori versanti in condizioni di speciale necessità e che, in occasione della cessione dello stipendio, dovrebbero rinunciare a buona parte del beneficio per soddisfare le esigenze fiscali.

Mi risulta tuttavia che il Ministero preferirebbe non inserire la nuova norma in questa proposta di legge ma inserirla in un altro provvedimento. Io sarei dell'opposto parere, per non perdere troppo tempo.

Ad ogni modo, attendo di conoscere il pensiero della Commissione.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1955

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DUGONI. Io sarei d'avviso di tenere distinte le due questioni. Della aggiunta a cui si è riferito il relatore si potrebbe tener conto nella proposta Cacciatore, che abbiamo all'ordine del giorno della seduta odierna.

ROSINI. La proposta di cui si è fatto eco il relatore, mi pare che sia estremamente inopportuna. In base alla proposta di legge Cacciatore, i lavoratori che abbiano vinto la loro causa in sede di cognizione, non dovrebbero pagare l'imposta di bollo per gli atti di esecuzione. Con la proposta del relatore, la posizione viene completamente rovesciata: per sequestrare o pignorare gli stipendi dei lavoratori non si dovrebbe pagare l'imposta di bollo. Cosicché sarebbe il lavoratore a subire le conseguenze di una agevolazione data al suo avversario. Invece mi pare che dal punto di vista obiettivo, nelle cause del lavoro l'esenzione dal bollo debba arrivare fino al procedimento di esecuzione.

Domando poi perché l'esenzione prevista dalla proposta di legge Storchi debba essere limitata al 31 dicembre 1958. Forse che fino a questa data ci sono le ragioni per uno sgravio e successivamente non ci sono più?

SALIZZONI, *Relatore*. Si prevede che sarà emanato un provvedimento di carattere generale.

ROSINI. Il provvedimento generale metterà nel nulla i provvedimenti di carattere particolare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli nel nuovo testo predisposto dallo stesso proponente.

Pongo in votazione l'articolo 1:

« Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione assoluta dalla imposta di bollo per la materia delle assicurazioni sociali obbligatorie e degli assegni familiari, prevista dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dell'articolo 47, comma primo, del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è applicabile fino al 31 dicembre 1958 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(È approvato).

SALIZZONI, *Relatore*. Come ho già detto, sono state fatte pressioni per inserire nella proposta di legge un'altra norma che dia la possibilità a quelli che chiedono cessioni di stipendio, pignoramenti o altro, di ottenere la esenzione dall'imposta di bollo, come era loro concesso dalle disposizioni di legge precedentemente in vigore.

Il Governo sarebbe d'accordo sulla norma, ma non vorrebbe inserirla in questo provvedimento.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, come ha detto il relatore, non è contrario alla nuova norma che si propone; non crede, però, che questa sia la sede, perché l'articolo 1 della proposta di legge Storchi riguarda tutt'altra materia. Anche come tecnica legislativa, non è bene mettere insieme disposizioni di natura diversa l'una dall'altra. Non si saprebbe neppure quale titolo dare alla legge.

Il Governo si riserva di presentare un disegno di legge, nel quale possa essere eventualmente inserita anche qualche altra esenzione che l'esperienza abbia dimostrato necessaria. Si tenga presente che il sistema dell'articolo 47 è appunto quello di concedere una proroga per vagliare le singole situazioni e poi prorogare ancora, secondo le esigenze.

ROSINI. Le considerazioni dell'onorevole sottosegretario mi sembrano fondate. Però, invece di aspettare un disegno di legge governativo, che dovrebbe seguire tutta la nota trafila abbastanza lunga, si potrebbe suggerire all'onorevole Storchi di presentare in proposito una proposta di legge autonoma.

SALIZZONI, *Relatore*. Sono d'accordo.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole. Però, per ragione di sistematicità, suggerirsi che la norma di cui abbiamo parlato venisse inserita nella proposta Cacciatore.

PRESIDENTE. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla intitolazione della legge tuttora in esame. Il titolo portato dalla proposta di legge: « Modifiche al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sulla imposta di bollo », è troppo generico. Propongo, quindi, di aggiungere: « in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e assegni familiari ».

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1955

PRESIDENTE. Pongo in votazione la intitolazione della legge secondo la nuova formula che ho esposto.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cacciatore: Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro. (35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cacciatore: Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.

Sono stati richiesti i pareri delle Commissioni giustizia e lavoro. Solo quest'ultima ci ha fatto pervenire il suo parere che è favorevole.

Poiché è assente il relatore, onorevole Vicentini, prego l'onorevole Rosini di sostituirlo.

ROSINI, *Relatore*. L'onorevole Cacciatore propone la modifica del regime fiscale degli atti e delle cause del lavoro: con questo articolo unico verrebbero esentati in modo assoluto e senza limiti di competenza e di valore dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali del lavoro ed ai rapporti di pubblico impiego.

Col secondo comma vengono dichiarati esenti da bollo anche gli atti e documenti relativi alla esecuzione, sia in via mobiliare che immobiliare, delle sentenze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi al recupero dei crediti per prestazione di lavoro nelle procedure fallimentari.

Infine, col terzo comma, si aboliscono le tasse previste dalla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, relativamente ai ricorsi davanti alla giurisdizione amministrativa.

Attualmente il regime fiscale nelle cause di lavoro è diverso da quello nelle cause civili. Per le prime vi è l'esenzione fino al valore di 100.000 lire e una riduzione per le cause di valore superiore.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero fare una dichiarazione di carattere preliminare. Il Governo si è reso conto delle finalità che hanno ispirato la proposta di legge Cacciatore. Però, per le ragioni che ora esporrò, non crede di poter essere favorevole. Vi è naturalmente una lontana analogia con la proposta Storchi

testè approvata, ma non c'è identità. Nella proposta Storchi si tratta di assicurazioni sociali e assegni familiari, quindi situazioni di estrema necessità, che possono suggerire un trattamento di favore. Nella materia oggetto della proposta Cacciatore non si può dire che la situazione sia rosea, ma è comunque diversa, perché si tratta di giudizi in materia di lavoro.

Innanzitutto, debbo ricordare che c'è una linea economica di carattere generale, che è quella di eliminare man mano tutte le esenzioni o per lo meno di ridurle, perché il sistema delle esenzioni crea una situazione di disuguaglianza, che non è raccomandabile, salvo naturalmente delle situazioni particolari.

D'altra parte va considerato che allorché si discusse alla Camera la legge sull'imposta di bollo 25 giugno 1953, n. 492, fu posta in esame la questione dei giudizi del lavoro e fu stabilita una esenzione per le cause fino al valore di 100.000 lire. Per le cause di valore maggiore esiste l'istituto del gratuito patrocinio. Si può dire che l'istituto del gratuito patrocinio non funziona adeguatamente, ma allora comprenderei una proposta di legge che tendesse a migliorare il funzionamento di quell'istituto, non ad estendere le esenzioni.

Si aggiunga che oggi, attraverso le organizzazioni sindacali e i loro uffici legali, i lavoratori hanno una assistenza legale gratuita o quasi gratuita.

Non può, infine, escludersi la preoccupazione che della esenzione proposta beneficerebbero, non solo i lavoratori poveri, ma anche i grossi dipendenti di aziende private, che rivendicano liquidazioni di qualche milione di lire.

Per questo complesso di ragioni, il Governo non è favorevole alla proposta di legge. Il Ministero del lavoro aveva fatto una proposta, un po' vaga, di elevare il limite della esenzione oltre le 100.000 lire, ma il Ministero delle finanze non è favorevole neppure a questa proposta, per le ragioni già dette. Ad ogni modo, lo stesso Ministero del lavoro, che ha un interesse particolare in questa materia, aveva riconosciuto la non accoglibilità della tesi radicale dell'esenzione completa.

Il gettito di queste imposte di bollo non è certamente notevole — non si è potuto fare in proposito un accertamento preciso — ma non è una questione di *quantum*, bensì una questione di principio, tanto più che, facilmente, a una deroga segue un'altra.

ROSINI, *Relatore*. Voglio pregare l'onorevole Bozzi di esaminare la questione da

un altro punto di vista. Io ritengo che l'onorevole Cacciatore con la sua proposta di legge non abbia inteso di agevolare i lavoratori poveri in quanto tali, ma abbia voluto porre in primo piano l'interesse dello Stato alla realizzazione del diritto obbiettivo in questa materia. Le parti pagano le tasse di bollo quando si rivolgono alla magistratura, perché nelle cause civili l'interesse prevalente è quello dei privati. Con l'approvazione di questa proposta di legge noi affermeremmo, invece, che è interesse prevalente dello Stato che il lavoratore abbia il giusto soddisfacimento dei suoi diritti, primo fra tutti la mercede. Per la stessa ragione sono esenti da bollo gli atti (tranne che delle parti civili) nelle cause penali.

Io, quindi, non farei questione di valore, per quanto in subordinata si potrebbe sempre prendere in considerazione la proposta del Ministero del lavoro. D'altra parte, bisogna tener conto che la seconda parte del secondo comma dell'articolo unico si riferisce all'insinuazione dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari; gli atti di questi procedimenti, pur trattandosi di crediti di lavoro, secondo la disciplina vigente scontano la tassa di bollo. Infine non dimentichiamo che le imposte di registro sulle sentenze sono spesso molto gravose e incidono fortemente in danno anche dei lavoratori che non sono poverissimi.

Per tutte queste considerazioni, ritengo che sarebbe opportuno rinviare l'esame della proposta di legge, per una più matura riflessione.

PRESIDENTE. Il rinvio sarebbe opportuno anche perché ogni non è presente il proponente, onorevole Cacciatore.

GEREMIA. Mi pare che una gran parte delle disposizioni contenute nell'articolo unico proposto dall'onorevole Cacciatore possano costituire materia da aggiungere all'altro provvedimento, molto più vasto, della regolamentazione dei rapporti collettivi di lavoro, che ieri in occasione della discussione in Aula del bilancio del Ministero del lavoro abbiamo sentito essere in avanzata via di preparazione. Ciò specialmente per le insinuazioni dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari.

Ritengo, perciò, che sarebbe opportuno il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che il seguito della discussione di questa proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martuscelli ed altri: Modificazioni all'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, a favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni. (1031).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Martuscelli e altri: Modificazioni all'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, a favore degli insegnanti elementari colpiti dal divieto di cumulo delle pensioni. La nostra Commissione ne iniziò la discussione nella seduta del 21 gennaio 1955, rinviandone il seguito per un esame più approfondito della proposta stessa.

Do la parola al relatore, onorevole Geremia, perché riassuma i termini della questione.

GEREMIA, Relatore. Con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, articolo primo, si stabilì che agli insegnanti elementari di ruolo in servizio alle dipendenze dello Stato, che cessano dal servizio, a partire dal 1° ottobre 1948 in poi, sono estese le disposizioni vigenti che regolano il trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato.

All'articolo 2 del citato decreto legislativo è detto che la materia avrebbe trovato precisa regolamentazione e attuazione con decreti del Presidente della Repubblica.

È noto che con quel provvedimento la competenza del trattamento di quiescenza passava dal Monte pensioni allo Stato e veniva, quindi, applicato l'articolo 12 del regio decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970, nonché l'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 420.

Con il passaggio dal trattamento del Monte pensioni a quello riservato ai dipendenti statali, veniva implicitamente sancito il divieto del cumulo di una pensione diretta con una pensione vedovile. Questo divieto viene, infatti, stabilito dagli articoli 13 del decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970, e dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 420.

Il divieto di cumulo, peraltro, ha avuto una eccezione con la legge 13 giugno 1952, n. 690, che, mi pare, sostituisce, quei decreti del Presidente della Repubblica, indicati all'articolo 2 del decreto legislativo del 1948. L'eccezione, contenuta nell'articolo 10, è così concepita: « È ammesso il cumulo di una pensione diretta con la pensione vedovile o di due pensioni dirette che siano entrambe a carico dello Stato, quando il diritto alle due pensioni sia sorto anteriormente al 1° ottobre 1948 (data di entrata in vigore del

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1955

decreto 7 maggio 1948) e almeno una di esse sia stata liquidata con le norme del Monte pensioni, anche se successivamente perequata ».

Queste le norme giuridiche che regolano il nuovo sistema di trattamento di quiescenza a favore dei maestri dal 1948.

Ma che cosa è avvenuto? Dal 1948 al 1952, cioè dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 1948 a quella della legge del 1952, che all'articolo 10 prevede quella eccezione che abbiamo visto, si sono verificate delle situazioni che hanno bisogno di un chiarimento. Perché tra il 1948 e il 1952 i maestri, che avevano il diritto a pensione, hanno avuto il trattamento dello Stato e contemporaneamente hanno fruito del cumulo. Per cui quei maestri che sono andati in pensione, ad esempio, nel 1950 e che avevano già un diritto di reversibilità della pensione da data precedente, hanno continuato fino al luglio 1952 ad avere la pensione diretta, come maestri, e anche la pensione indiretta.

Quando fu applicata la legge del 1952, il Ministero della pubblica istruzione si accorse che vi erano stati dei casi di cumulo, che non avrebbero dovuto verificarsi, se la burocrazia addetta agli uffici di liquidazione delle pensioni avesse usato un po' di diligenza, perché avrebbe dovuto accorgersi che c'era il decreto legislativo del maggio 1948, in base al quale non avrebbe dovuto concedere il cumulo delle pensioni. Ma fino al 1952, cioè fino a quando entrò in vigore l'articolo 10 della legge 12 giugno 1952, la burocrazia ha lasciato godere agli interessati la pensione diretta e contemporaneamente ha lasciato percepire loro la pensione indiretta.

Solo dopo il luglio 1952 sono stati avvertiti questi maestri e maestre che essi avevano percepito una pensione indiretta a cui non avevano diritto. Si è, quindi, proceduto alla richiesta di rimborso e alla riduzione anche della pensione diretta. Questo perché in due anni si era accumulato un tale debito, in rapporto all'indebita percezione della pensione indiretta, che arrivava in alcuni casi fino a 900.000 lire o un milione.

DUGONI. Mi pare difficile che con queste pensioni si potesse cumulare una somma di questo genere!

GEREMIA, *Relatore*. Certamente si è arrivati fino a 900.000 lire.

Che cosa si vuole ottenere con la proposta di legge in esame? Che il cumulo della pensione sia eccezionalmente consentito, retro datando l'efficacia dell'articolo 10 della legge

18 giugno 1952: cioè, che la possibilità di cumulo sia estesa anche al periodo dal 1° ottobre 1948 al 18 luglio 1952, data di entrata in vigore della legge del 1952. Inoltre, si propone che vengano rimborsati tutti i contributi che sono stati versati dagli iscritti al Monte pensioni, che non possono fruire del cumulo successivamente al 18 luglio 1952.

Debbo fare alcune osservazioni. Dal punto di vista formale, mi pare che la disposizione del primo comma dell'articolo unico della proposta di legge non abbia possibilità di accoglimento; perché il decreto legislativo del maggio 1948 era abbastanza chiaro, nel senso che sia il Ministero sia gli interessati erano avvertiti che il cumulo della pensione era ammesso soltanto fino al 1° ottobre 1948. Non vi è stata, quindi, oscurità nella legge; nè credo che sia stato da qualcuno promesso — da parte del Governo, s'intende — ai maestri che fino alla pubblicazione dei decreti del Presidente della Repubblica per l'attuazione delle norme dell'articolo 1 del decreto legislativo — attuazione che poi è avvenuta per legge — il cumulo avrebbe avuto la possibilità di sussistere.

Per quanto riguarda il secondo punto relativo alla possibilità di rimborso agli insegnanti e loro aventi causa, che per effetto del divieto del cumulo non hanno diritto ad alcuna pensione o trattamento di quiescenza, dei contributi versati al Monte pensioni, mi pare che, accettando questa proposta, si andrebbe contro il principio della mutualità, criterio fondamentale del Monte pensioni. Sappiamo che nelle assicurazioni sociali il concetto della mutualità porta alla regola per cui il contributo versato resta a disposizione del fondo, anche se l'interessato a un certo momento non avrà diritto alla prestazione. E questo in forza di alcuni principi di matematica attuariale, che è inutile ripetere.

Non accettando dunque l'articolo unico, io personalmente intenderei proporre un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico della proposta in esame.

PRESIDENTE. Ci vuole dire qualche cosa sull'onere che importerebbe l'accoglimento della proposta di legge?

GEREMIA, *Relatore*. L'onere non si rifeirebbe al Ministero del tesoro, quindi non intenderei neppure discuterne. Anche secondo i proponenti, l'eventuale onere dovrebbe essere a carico di quegli enti che hanno beneficiato della soppressione del Monte pensioni, e questi enti sono l'E. N. P. A. S. e la Sezione autonoma delle pensioni per i maestri. Non so se quest'ultima sia gestita dagli istituti di previdenza o costituisca una gestione autonoma.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1955

PRESIDENTE. È autonoma anche finanziariamente.

GEREMIA. *Relatore.* Se è autonoma finanziariamente, non dovremmo sollevare la questione finanziaria.

Quindi, riferendomi al fatto che alcuni hanno goduto del cumulo della pensione dal 1° ottobre 1948 fino al luglio 1952, pur non avendone diritto in quanto non sussistevano le condizioni di cui all'articolo 10 della legge del giugno 1952, io, per compensare il male e considerando che, se responsabilità possono avere avuto gli interessati, che dovevano conoscere le norme del decreto legislativo del maggio 1948, responsabilità hanno avuto anche i funzionari, che dovevano conoscere le norme di liquidazione delle pensioni, proporrei che, con effetto dall'entrata in vigore di questa legge, siano sospese tutte le operazioni di recupero e il carico relativo vada all'E. N. P. A. S. e alla Sezione autonoma delle pensioni per i maestri.

SCIORILLI BORRELLI. A nome anche del collega Martuscelli, dirò che la relazione dell'onorevole Geremia è stata molto chiara, quindi non ho molto da aggiungere. Desidero soltanto fare qualche maggiore precisazione. Praticamente è successo questo: con la legge 7 maggio 1948 veniva stabilita la soppressione del Monte pensione per maestri e il trattamento di quiescenza di questi ultimi veniva regolato con le norme generali delle pensioni degli impiegati civili dello Stato. Come ricordava il collega Geremia, nell'ultimo articolo di quella legge veniva annunciato che con decreti presidenziali sarebbero state emanate le norme transitorie per regolare questo passaggio, in quanto la legge non stabiliva le norme di attuazione.

Nel 1949 il Ministero della pubblica istruzione preparò il relativo regolamento; però, la Corte dei conti fece presente che questa materia non poteva essere oggetto di un regolamento, bensì di una norma di legge. Nel 1950 il Ministero presentò, quindi, una apposita legge, che, per le vicende e la lunghezza del procedimento legislativo, fu approvata solo nel 1952.

Quindi, un punto ben chiaro da tener presente è questo: che il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, dava effettivamente un avvertimento, come ha detto il collega, agli interessati. In una situazione normale le norme di attuazione avrebbero dovuto essere emanate, non dico il giorno dopo, ma almeno entro il 1949. Invece, praticamente, sono state fatte quattro anni dopo e sono entrate in vigore nel luglio del 1952.

Allora avvenne questo fatto. Una maestra andata in pensione nel 1950 — per riprendere l'esempio fatto dal collega Geremia — mentre percepiva la pensione vedovile per il marito, già impiegato statale, per fare un'esempio, oppure maestro, ha continuato a prendere questa pensione, perché il Ministero gliela dava. Il sindacato le ha assicurato che ne avrebbe avuto diritto.

Così, per alcune maestre, non solo vi è stato un lucro cessante, che poteva anche essere previsto dalla legge, ma anche un danno emergente — e questo è gravissimo — perché non è stato trattenuto un quinto, come stabilisce nel massimo la legge, bensì un terzo della loro pensione diretta.

Un esempio concreto: una maestra andata in pensione il 1° ottobre 1950, con una pensione diretta di 40.000 lire al mese e una pensione vedovile di 30.000 lire mensili, non solo si è vista portare via le 30.000 lire della pensione vedovile, ma si è visto trattenere un terzo delle 40.000 lire della pensione diretta, la quale si è così ridotta a 25 o 30 mila lire, per compensare le 600.000 lire che aveva percepito dal 1° ottobre 1950 al luglio 1952.

In concreto, le maestre che si trovano in queste condizioni — saranno oggi 150 o 160 — prendono ora una pensione che oscilla tra le 25 e le 35 mila lire al mese.

Questa pattuglia si va sempre più assottigliando, perché la morte pensa a creare dei vuoti col decorso del tempo; l'onere medio per ogni unità si può calcolare intorno a mezzo milione, perché si oscilla tra un minimo di 300.000 lire e un massimo di 800.000 lire. L'onere complessivo sarebbe, quindi, di quaranta o cinquanta milioni.

Io, pertanto, pur restando nell'ordine di idee del relatore, proporrei un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico, del seguente tenore:

« Nei confronti di coloro che hanno percepito le due pensioni di cui all'articolo 10 della legge 13 giugno 1952, n. 690, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1948 e il luglio 1952, sarà sospeso ogni recupero di quote e si procederà al rimborso di quelle già versate. Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge saranno a carico dell'E. N. P. A. S. e della Sezione autonoma delle pensioni per maestri ».

Questi due enti sono infatti gli eredi del defunto Monte pensioni.

Senza andare alla ricerca di responsabilità — che potranno essere state del Ministero che non ha fatto tempestivamente la legge,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1955

del Parlamento che l'ha approvata con ritardo, del sindacato della scuola elementare che non ha dato chiare informazioni, di chi ha fatto in concreto il pagamento — noi, dopo avere esaminato attentamente questa proposta di legge anche con i rappresentanti dell'ufficio pensioni e riscatti del Ministero della pubblica istruzione, proponiamo che l'emendamento sostitutivo, che poco fa ho letto, sia dall'onorevole Presidente messo in discussione, dopo che il Governo avrà espresso il suo parere in proposito.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il relatore e l'onorevole Sciorilli Borrelli hanno indicato delle situazioni che meritano di essere considerate. Di qui la formulazione di emendamenti, sui quali mi si chiede in questo momento di esprimere il parere del Governo

Mentre l'onorevole Geremia ha affermato che nella proposta di legge non ci si dovrebbe preoccupare del problema della copertura, l'onorevole Sciorilli Borrelli invece si preoccupa di questa copertura e fa una formale proposta

Ancora, l'onorevole Sciorilli Borrelli ha offerto dei dati in ordine al numero delle insegnanti che sono state colpite dallo strano andamento dell'applicazione della legge del 1948, dati tali da consentire una valutazione sommaria degli oneri stessi.

Di fronte a queste due posizioni, e proprio per quel desiderio di giustizia che ha sempre animato il Governo, e chi vi parla, io intenderei avvalermi della disposizione del regolamento la quale, di fronte ad emendamenti presentati, mi consente di chiedere il rinvio almeno di 24 ore.

PRESIDENTE. La richiesta di rinvio è fatta a termine di regolamento e non può non essere accettata.

Rinvio, quindi, ad una prossima seduta il seguito della discussione della proposta di legge n. 1031.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Merlin Angelina ed altri: Equiparazione dei diritti dei figli adottivi a quelli legittimi in materia fiscale. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (1668).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Merlin Angelina ed altri: « Equiparazione dei diritti dei figli

adottivi e quelli legittimi in materia fiscale » già approvata dalla V Commissione permanente del Senato.

Informo che la III Commissione (Giustizia), alla quale era stato richiesto il parere su questa proposta di legge, non lo ha ancora fatto pervenire, nonostante siano scaduti i termini regolamentari.

Il relatore, onorevole Gennai Tonietti Erisia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Il Codice civile, agli articoli 536 e 567, parla di equiparazione dei figli adottivi a quelli legittimi a tutti gli effetti. Viceversa il trattamento fiscale agli effetti della successione, sia legittima che testamentaria, dell'adottato all'adottante è molto diverso.

Da una tabella molto interessante risulta che, per esempio, su un'eredità di un milione i figli legittimi ed i figli naturali legalmente riconosciuti pagano l'uno per cento come tassa di successione, gli adottati pagano il 7,50 per cento.

La ragione di questa diversità di trattamento è in gran parte dovuta al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, il quale, al secondo comma dell'articolo 1, mentre modifica a favore degli adottati ed affiliati la tabella di successione, stabilisce comunque un trattamento diverso da quello dei figli legittimi. Esso dice: « Nelle successioni legittime e testamentarie dei figli adottivi all'adottante, nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato e nelle successioni testamentarie dall'affiliante a favore dell'affiliato (e noi aggiungiamo che l'istituto dell'adozione e quello dell'affiliazione differiscono fra loro per il fatto che l'affiliato non ha diritto alla successione legittima ma solo a quella testamentaria) l'imposta di successione è dovuta nella misura della metà di quella che sarebbe applicabile se il rapporto di adozione o di affiliazione non esistesse ».

Malgrado che questo decreto-legge abbia stabilito la riduzione alla metà della tassa di successione per gli adottati e gli affiliati resta pur sempre una notevole differenza fra questi e i figli legittimi o quelli naturali legalmente riconosciuti, differenza che si concreta nell'esempio sopracitato.

È evidente l'ingiustizia di questo trattamento che è in contrasto con lo spirito, e anche con la lettera, del Codice civile perché i figli adottati si inseriscono nella famiglia alla pari — a tutti gli effetti — dei figli legittimi; e quindi non c'è ragione perché, nel caso

di un adottante che lasci i suoi beni all'adottato, questi debba pagare una tassa di successione, per rimanere nell'esempio di prima, del 7,50 per cento, mentre se il figlio fosse stato legittimo o naturale legittimato pagherebbe soltanto l'uno per cento.

Quindi, io concorderei con lo spirito che ha animato i proponenti, dichiarandomi favorevole all'approvazione della proposta di legge.

La mia perplessità sorge, però, dall'esame del secondo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale del marzo 1945, il quale intendeva migliorare la posizione fiscale, non soltanto dei figli adottati, ma anche degli affiliati. Non solo, ma stabiliva lo stesso rapporto fra adottante ed adottato nel caso in cui la successione avvenisse da parte dell'adottante, mentre questo progetto, molto semplicisticamente, si limita a dire che l'imposta patrimoniale è ridotta per i figli adottivi nella misura pari a quella dovuta tra genitori e figli legittimi e viceversa ed esclude completamente la posizione degli affiliati.

Ora, mi chiedo: se dobbiamo premiare con la parificazione fiscale ai figli legittimi la generosità di un adottante che riceve nella sua famiglia un figlio che non è suo naturalmente, e lo tratta come se fosse suo, altrettanto con eguale trattamento dovremmo premiare un affiliante che riceve nella sua famiglia un affiliato il quale non può succedergli in via legittima, ma a favore del quale fa regolarmente testamento, perché anche l'affiliato si inserisce nella famiglia, con lo stesso nome e gli stessi diritti. Questo è stato lo spirito informatore del decreto luogotenenziale del 1945 mentre secondo la proposta di legge in discussione l'affiliato rimane escluso dalla parificazione.

Ora, mi domando, la questione investe non soltanto la competenza della nostra Commissione, ma anche, se vogliamo, quella della Commissione giustizia, la quale deve dire se intende adottare un trattamento diverso, oggi, da quello adottato prima nei riguardi dell'affiliazione e dell'adozione: due istituzioni quanto mai importanti che fanno onore alla nostra legislazione. Si tratta, in definitiva, di stabilire un trattamento diverso fra adottati ed affiliati, migliorando, agli effetti dell'imposta di successione, la situazione dei primi — parificati ai figli legittimi e legittimati — lasciando ai secondi la riduzione al 50 per cento della normale imposta di successione.

Ora io mi chiedo se giuridicamente — e su questo è competente in particolar modo la

Commissione giustizia — dobbiamo accettare questo trattamento diverso: io sarei d'avviso contrario.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Gennai Tonietti che noi abbiamo ripetute volte sollecitato il richiesto parere alla Commissione giustizia, la quale finora non ha risposto alla nostra richiesta.

Ad ogni modo la materia, per quanto riguarda il lato finanziario, è di nostra competenza, quindi possiamo liberamente procedere oltre nel nostro lavoro sulla base delle sue proposte. È necessario, però, tener presente che adozione e affiliazione sono due istituti diversi anche ai fini fiscali e non vi sarebbe, quindi, nessuna discrepanza anche se si adottasse un trattamento diverso.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore*. Quindi, confortata dal fatto che il decreto luogotenenziale del marzo 1945, che si vuole modificare con la presente proposta di legge, ha posto sullo stesso piano tanto gli affiliati come gli adottati, concedendo a loro favore una riduzione del 50 per cento sulla tassa di successione normalmente applicata nei casi in cui non esiste alcun rapporto di parentela, chiedo che la stessa equiparazione fra adottati ed affiliati, i primi per successione legittima o testamentaria, i secondi per successione testamentaria, sia mantenuta anche dalla presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. La relazione della collega Gennai Tonietti ci pone dinanzi ad un nuovo caso che ha tutti gli elementi di affinità a quello che noi siamo chiamati ad esaminare e approvare. Ora io sono d'avviso che sia da accettarsi la tesi della collega sulla opportunità di considerare anche l'istituto — non previsto nella proposta di legge in discussione — dell'affiliazione, ma sono parimenti d'avviso che non si debba per questa ragione sospendere il corso di questo progetto che ha già trovato l'approvazione della competente Commissione del Senato.

Quindi, io chiedo che si passi a deliberare su questa proposta, lasciando aperta la possibilità, in altra sede, ad iniziative parlamentari o del Ministero interessato, per risolvere la questione che, secondo me, è legittima anche per i casi di affiliazione.

PRESIDENTE. Per inserire anche l'istituto dell'affiliazione nella presente proposta di legge sarebbe necessario un emendamento. Del resto, lo stesso onorevole Raffaelli ha parlato della possibilità di adottare lo stesso

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1955

provvedimento a favore degli affiliati, ma in altra sede. Quindi, si tratta di osservazioni e rilievi per il futuro.

GHISLANDI. Mi pare che sia sfuggito un particolare importante: l'adottato rimane sempre tale, mentre l'affiliato al raggiungimento della maggiore età può sempre chiedere che l'affiliazione sia revocata. Il caso è grave perché vogliamo dare all'affiliato un diritto al quale egli stesso potrebbe volontariamente rinunciare. Quindi, l'affiliato non può essere paragonato al figlio legittimo o legittimato. La questione è più complicata di quanto non possa sembrare, e non vorrei ritardare l'attuazione di questo progetto per l'esame di una parificazione che comunque può essere sempre fatta in un secondo tempo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, qui si tratta di interferire in un rapporto fondamentale di quella parte più delicata del diritto civile che riguarda la famiglia. Nel caso dell'adozione abbiamo un vincolo che si protrae nel tempo, dato che l'adottato aggiunge al suo il cognome dell'adottante e il vincolo rimane nelle generazioni successive e il vincolo civile che allarga la famiglia diventa vincolo di parentela.

Nel caso di affiliazione, invece, abbiamo un vincolo di carattere altamente morale e sociale con obblighi imposti dalla legge, ma fino ad un determinato momento e senza il sorgere di rapporti di parentela, sia pure di indole civile. Da ciò deriva una differenza che deve indurci ad essere cauti nel trarre le conseguenze. È vero che si può chiamare l'affiliato alla successione, ma con testamento, e chiunque può essere chiamato alla successione con testamento.

Per gli affiliati, è vero, si potrebbe far qualche cosa, ma l'osservazione dell'onorevole Ghislandi è importante e anche determinante perché ricorda che il vincolo dell'affiliazione può finire alla maggiore età dell'affiliato.

Ad ogni modo ci troviamo di fronte ad una proposta di legge già passata al vaglio della competente Commissione del Senato. Non credo sia il caso di ritardarne l'approvazione, salvo la formulazione di proposte concrete.

GENNAI TONIETTI. *Relatore.* Sulla base di queste osservazioni concordo sull'equiparazione degli adottivi ai figli legittimi e sul mantenimento della riduzione del 50 per cento dell'imposta di successione per gli affiliati.

Un'ultima osservazione, dettata dalla preoccupazione che, esistendo attualmente alcune pratiche non definite di successione (anche in Senato è stata fatta la stessa proposta), in attesa appunto dell'emanazione di una legge, esse vengano successivamente definite in base alle vecchie disposizioni. Si chiede che o il Ministero delle finanze si impegni ad emanare una circolare con la quale si stabilisca che questa legge, con la relativa riduzione della imposta di successione, sia applicata anche alle pratiche in corso di definizione, oppure questo principio sia codificato con un emendamento aggiuntivo all'articolo medesimo.

PRESIDENTE. Sappiamo che l'applicazione dell'aliquota dell'imposta di successione e dell'imposta globale è l'ultimo atto del procedimento nello svolgimento della pratica. Ora lei ha parlato di pratiche di successione non ancora definite. Quando sarà pubblicata la legge andranno in vigore le nuove aliquote. Non c'è bisogno, quindi, di emendamenti alla legge. Secondo me si può fare anche a meno di una circolare, dato che, una volta entrata in vigore la legge, le pratiche saranno definite secondo quanto da essa disposto.

RAFFAELLI. È bene precisare, perché sembrerebbe che in sede tecnica il Ministero delle finanze sia stato di parere contrario. Ad ogni modo è presente il sottosegretario di Stato che può dire una parola tranquillante in proposito.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Parlo a nome del sottosegretario onorevole Bozzi, che si è dovuto allontanare. Risulta che il Governo già in sede di discussione della proposta di legge al Senato ebbe a consentire alla proposta, avuto riguardo alla completa equiparazione fra figli legittimi ed adottivi sancita dagli articoli 536 e 567 del Codice civile. In tale sede il Governo ottenne che la proposta Merlin fosse emendata. Infatti l'articolo unico originariamente proposto prevedeva che il trattamento instaurato nel caso di eredità tra genitori e figli legittimi venisse usato anche nel caso di successione fra adottato e adottante.

Il testo che ci viene dal Senato ha avuto l'adesione del Governo, e qui la confermo. Assicuro l'onorevole Raffaelli che i principi ricordati dall'onorevole Presidente sono principi di ordine generale e valgono anche in questo caso.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1955

Do lettura dell'articolo unico:

« Le imposte di successione e sul valore globale dell'asse ereditario, nelle successioni da adottante ad adottato, sono applicate in misura pari a quelle dovute per le successioni tra genitori e figli legittimi ».

Non essendovi emendamenti all'articolo unico, la proposta di legge verrà votata di-

rettamente a scrutinio segreto nella prossima seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI